

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3828

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNESI, CORDONI, TURCO, VIOLANTE, BURANI
PROCACCINI, CASTAGNETTI, BINDI, BATTAGLIA,
ZANELLA, MAZZUCA, MAURA COSSUTTA, CAPITELLI,
LA RUSSA, BENEDETTI VALENTINI, FIORONI, CA-
STELLANI, ERCOLE, CAMPA, PALUMBO, LEONI, TRU-
PIA, SASSO, MONTECCHI, PAOLETTI TANGHERONI,
RUZZANTE, BIMBI, SERENI, SEDIOLI, LABATE,
AMICI, CABRAS, BOVA, GIACCO, STRAMACCIONI,
SANTORI, TOLOTTI, DUILIO, KESSLER, TIDEI,
SUSINI, PENNACCHI, REALACCI, ZANOTTI**

Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari

Presentata il 26 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, recante modifica all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, si è resa necessaria al fine di adeguare le norme relative al sostegno alla maternità e alla paternità anche alle famiglie adottive e affidatarie. La norma

contenuta all'articolo 45 del citato testo unico, infatti, prevede che le disposizioni in tema di riposi giornalieri della madre e del padre e i riposi per parti plurimi (articoli 39, 40 e 41) siano applicate anche in caso di adozione e affidamento entro il primo anno di vita del bambino. Ora i bambini in stato di adozione e affidamento che entrano in una nuova famiglia di età inferiore a un anno, costituiscono

un'esigua minoranza, poiché al momento la prevalenza è rappresentata da bambini in età pre-scolare o scolare. La norma in tale modo formulata risulta dunque di scarsa applicazione ed esclude invece una fattispecie prevalente che al momento costituisce la maggioranza, costituita dall'entrata in famiglia di bambini in età pre-scolare e scolare.

Un altro motivo che ci ha spinti a questa piccola ma significativa modifica all'articolo 45 del testo unico è dato dal fatto che i congedi per padri e per madri previsti nel primo anno di vita del bambino non riguardano meramente la nutrizione o l'allattamento, ma investono fortemente la sfera affettiva e relazionale.

La modifica della norma in oggetto, tra l'altro, si rende necessaria e urgente in seguito alla sentenza della Corte costituzionale emessa il 26 marzo scorso con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 del testo unico in materia di sostegno della maternità e della paternità laddove la norma nei fatti crea una disuguaglianza tra genitori adottivi e genitori naturali. « I congedi ed i riposi — si legge nel dispositivo della sentenza — non hanno più l'originale collegamento con la maternità naturale, e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna e il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore. Ma sono diretti ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino, per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità ». Vi è dunque il riconoscimento pieno, con questa sentenza, della questione legata al primo anno di vita del bambino adottivo e affidatario all'interno della nuova famiglia, che si presenta come un periodo cruciale

per il suo inserimento nel nuovo contesto familiare e socio-culturale. Non va dimenticato, infatti, che quando parliamo di bambini adottivi, ci riferiamo in prevalenza a bambini stranieri, provenienti da altri Paesi, che parlano un'altra lingua, hanno vissuto in altri contesti, con altre culture. Bambini che spesso sono stati a lungo in istituto e devono adattarsi a una vita completamente nuova, quella in famiglia. Il primo periodo di inserimento nel nuovo contesto è dunque cruciale per la reciproca conoscenza tra genitori e bambino o bambina, per l'inserimento dei piccoli all'interno della scuola e nell'ambito familiare. La possibilità per i genitori di seguire i primi mesi di vita in comune del bambino o della bambina è dunque da equiparare all'attenzione e alla cura che i genitori rivolgono al piccolo appena nato.

Di qui la necessità di apportare una correzione alla norma — che ha rappresentato senza dubbio una conquista senza precedenti in materia di sostegno alla maternità e alla paternità — non solo per adeguare la condizione delle famiglie naturali a quelle adottive e affidatarie, ma anche per renderla conforme alla realtà effettiva del Paese in tema di accoglienza di bambini adottivi la cui maggioranza è rappresentata proprio da bambini di età superiore a un anno. L'esplicitazione che proponiamo si conforma, infine, anche alla sentenza n. 1756 del giugno 2001 del giudice di Milano Santosuoso che ha concesso il periodo di allattamento a bambini oltre il terzo anno di età, che ha interpretato la norma contenuta nell'articolo 45 del citato testo unico circa l'anno di vita del bambino come riferita non all'età anagrafica, ma ai primi dodici mesi di vita del bambino in famiglia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « all'interno del nucleo familiare adottivo o affidatario ».

€ 0,26



14PDL0043940